

ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"

COM (75)687

Vol. 1975/0253

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

COM (75) 687 def.

Bruxelles, il 22 dicembre 1975.

PROPOSTA DI DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

relativa alla deroga accordata al Regno di Danimarca
concernente il regime delle imposte sulla cifra d'affari
e delle altre imposizioni indirette interne applicabili
al traffico internazionale di viaggiatori.

(Presentata dalla Commissione al Consiglio.)

COM (75) 687 def.

RELAZIONE

L'allegato VII, punto V, primo paragrafo dell'atto d'adesione accorda alla Danimarca una deroga per l'applicazione di alcune disposizioni della Direttiva n° 69/169/CEE⁽¹⁾ del Consiglio, del 28 maggio 1969, modificata dalla Direttiva n° 72/230/CEE del 12 giugno 1972⁽²⁾, relative all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti il regime delle imposte sulla cifra d'affari e delle altre imposizioni indirette interne applicabili al traffico internazionale dei viaggiatori. Prima del 31 dicembre 1975, il Consiglio deve decidere se e in quale misura sia necessaria una proroga di tale deroga, tenendo conto del grado di realizzazione dell'unione economica e monetaria e specialmente dei progressi compiuti nella armonizzazione fiscale.

Il Governo danese ha chiesto una proroga del regime attualmente in vigore e la Commissione ha ritenuto opportuno proporre una proroga limitata a sei mesi.

./.

(1) G.U. n. L 133 del 4.6.1969, p.6

(2) G.U. n. L 139 del 17.6.1972, p. 28

Il Consiglio delle Comunità Europee,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 99 e 100,

visto l'articolo 133 dell'atto di adesione, in particolare il primo paragrafo del punto V dell'allegato VII,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'allegato VII, punto V, primo paragrafo dell'atto di adesione accorda alla Danimarca una deroga per l'applicazione di alcune disposizioni della Direttiva n° 69/169/CEE del Consiglio, del 28 maggio 1969, modificata della Direttiva n° 72/230/CEE del 12 giugno 1972, relative all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti il regime delle altre imposizioni indirette interne applicabili al traffico internazionale di viaggiatori,

considerando che prima del 31 dicembre 1975 il Consiglio deve decidere, in conformità della procedura dell'articolo 100 del Trattato CEE, se e in quale misura sia necessaria una proroga di tale deroga, tenendo conto del grado di realizzazione dell'unione economica e monetaria e specialmente dei progressi compiuti nell'armonizzazione fiscale,

considerando che non è stato realizzato il progresso sperato, il Governo danese ha chiesto una proroga senza modifiche del regime attualmente in vigore,

considerando che è necessaria una proroga della deroga ;

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA /

./.

Articolo 1

In deroga alle disposizioni contemplate dalle Direttive del Consiglio n° 69/169/CEE del 28 maggio 1969 e n° 72/230/CEE del 12 giugno 1972, il Regno di Danimarca ha la facoltà di conservare il regime attualmente in vigore relativo alle franchigie applicate ai viaggiatori nel quadro del traffico internazionale.

Articolo 2

Il Regno di Danimarca provvede a comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni che esso adotta nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

Il regno di Danimarca è destinatorio della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il